# Proroga del meccanismo premiale per il differimento volontario del pensionamento (art. 1, comma 194)

*di Maria Cristina Degoli*

**Abstract** – Il contributo esamina la proroga del meccanismo premiale per il differimento volontario del pensionamento, introdotta dall'art. 1, comma 194, della l. n. 199/2025 in favore dei lavoratori dipendenti – pubblici e privati – che maturino il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2026 ai sensi dell'art. 24, comma 10, del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 214/2011. La disposizione riconosce ai lavoratori che scelgano di posticipare il collocamento a riposo la corresponsione diretta in busta paga – quale incremento della retribuzione netta – della quota contributiva a loro carico, con conseguente esclusione del relativo accredito ai fini della posizione previdenziale.

**Abstract** – The paper examines the extension of the incentive scheme for the voluntary deferral of retirement, introduced by Art. 1(194) of Act No. 199/2025 in favour of employed workers – in both the public and private sectors – who become entitled to early retirement by 31 December 2026 pursuant to Art. 24(10) of Decree-Law No. 201/2011, as converted, with amendments, by Act No. 214/2011. The provision grants workers who elect to postpone their retirement the direct payment – as an addition to their net remuneration – of the pension contribution otherwise payable by them, with the consequence that the corresponding amounts are not credited to their pension record.

**Sommario**: 1. Struttura e funzionamento della rinuncia all'accredito contributivo. – 2. Soggetti beneficiari e presupposti di accesso al meccanismo premiale. – 3. Effetti sui trattamenti pensionistici e procedura di riconoscimento. – 4. Bibliografia.

## 1. Struttura e funzionamento della rinuncia all'accredito contributivo

L'articolo 1, comma 194, della legge n. 199/2025, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028* (legge di bilancio 2026), ha previsto che «La disposizione di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214» ([1]).
Con tale disposizione, il legislatore ha prorogato per un ulteriore anno il meccanismo premiale per il differimento volontario del pensionamento in favore degli iscritti alle gestioni previdenziali pubbliche, compresi i lavoratori domestici ([2]), che maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata ordinaria, pari per l'anno 2026 a 41 anni e 10 mesi per le lavoratrici e 42 anni e 10 mesi per i lavoratori. Si tratta della riconferma di quanto già introdotto dalla legge di bilancio 2025 ([3]), con la sostituzione del comma 286 della legge n. 197/2022. Tuttavia, il mancato rinnovo del trattamento di pensione anticipata flessibile (c.d. "Quota 103") ([4]), da parte della legge n. 199/2025 ha determinato una riduzione della platea dei beneficiari, privando della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo i lavoratori che avrebbero maturato i requisiti di accesso ([5]) entro il 31 dicembre 2026.
I lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) – o a forme sostitutive ed esclusive della medesima – che abbiano maturato entro il

([1]) Le indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi al meccanismo premiale per il differimento volontario del pensionamento sono contenute nella circ. Inps 16 giugno 2025, n. 102. Con la successiva circ. 25 febbraio 2026, n. 19, l'Istituto ha confermato – a seguito della proroga disposta dall'art. 1, comma 194, della l. n. 199/2025 – la facoltà, per i lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico che maturino i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2026, di rinunciare all'accredito della quota contributiva a proprio carico, destinata all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
([2]) P. GREMIGNI, *Legge di bilancio 2026, le novità per pensioni e previdenza*, in *GLav*, 2026, n. 2.
([3]) Cfr. art. 1, comma 161, l. n. 207/2024.
([4]) Cfr. art. 14.1, d.l. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019, successivamente modificato dall'art. 1, comma 174, della l. n. 207/2024.
([5]) La l. n. 207/2024 attribuiva la facoltà di rinunciare all'accredito contributivo anche agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall'Inps, nonché alla gestione separata, che avrebbero conseguito il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni entro il 31 dicembre 2025. Per i soggetti che hanno maturato tali requisiti nell'arco temporale indicato, la pensione anticipata flessibile è determinata integralmente secondo le regole di calcolo del sistema contributivo di cui al d.lgs. n. 180/1997, ivi compresi gli anni maturati nel previgente sistema retributivo, ossia fino al 31 dicembre 1995.

31 dicembre 2026 il diritto alla pensione anticipata e scelgano di proseguire l'attività lavorativa, hanno facoltà di rinunciare all'accredito della quota contributiva a loro carico destinata all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS).
Secondo le informazioni operative contenute nella circolare Inps 16 giugno 2025, n. 102, qualora la rinuncia sia esercitata anteriormente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata, l'obbligo di versamento contributivo della quota a carico del lavoratore viene meno a partire da tale decorrenza. Diversamente, qualora la facoltà di rinuncia sia esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile, l'obbligo cessa dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima ([6]).
La facoltà di rinuncia all'accredito contributivo, esercitata dai lavoratori che scelgano di proseguire l'attività lavorativa dipendente produce due effetti principali. In primo luogo, il datore di lavoro è sollevato dall'obbligo di corrispondere la quota contributiva IVS a carico del lavoratore che ha esercitato tale facoltà. Resta fermo, tuttavia, l'obbligo del datore di lavoro di versare la quota IVS a proprio carico, con la conseguenza che la posizione assicurativa del lavoratore continua ad essere alimentata in relazione a quest'ultima quota contributiva. In secondo luogo, gli importi corrispondenti alla quota contributiva IVS a carico del lavoratore sono corrisposti direttamente al lavoratore, unitamente alla retribuzione ([7]). In mancanza dell'espresso esercizio della facoltà di rinuncia, il datore di lavoro sarà tenuto a versare all'Istituto previdenziale la contribuzione nella misura ordinariamente prevista.
L'articolo 1, comma 194, della legge n. 199/2025, nel richiamare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 286, della legge n. 197/2022, come modificato dalla precedente legge di bilancio 2025, ha altresì esteso l'esenzione fiscale ([8]) alla somma corrisposta direttamente al lavoratore unitamente alla retribuzione, derivante dall'esercizio da parte del lavoratore della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo per il periodo successivo alla prima decorrenza utile della pensione anticipata. Ne segue che la quota di contribuzione corrisposta direttamente al lavoratore è esente da imposizione fiscale e non concorre alla formazione del

([6]) Cfr. art. 1, comma 3, d.m. MLPS 21 marzo 2023.
([7]) Cfr. circ. Inps n. 102/2025, cit.
([8]) Cfr. art. 1, comma 161, l. n. 207/2024, nella parte in cui ha altresì previsto che all'incentivo al posticipo del pensionamento si applica l'art. 51, comma 2, lett. *i-bis*, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, imponibile ai fini fiscali, le quote di retribuzione derivanti dal c.d. "bonus Giorgetti". L'Istituto previdenziale ha precisato che il regime di non imponibilità si applica anche ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme esclusive dell'AGO; cfr. circ. Inps n. 102/2025. cit.

reddito imponibile Irpef, determinando così, in capo al lavoratore, un incremento netto della retribuzione percepita ([9]).
La rinuncia produce effetto esclusivamente in relazione ai contributi pensionistici dovuti per i periodi di lavoro successivi alla prima decorrenza utile della pensione anticipata, qualora la domanda sia presentata anteriormente a tale data; ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ove questa sia inoltrata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile.
In base alle indicazioni operative contenute nella circolare Inps n. 102/2025, la facoltà di rinuncia può essere esercitata dal lavoratore dipendente una sola volta nel corso della vita lavorativa. Inoltre, tale facoltà può essere esercitata fino 1) al conseguimento di una pensione diretta ([10]), 2) al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o 3) al compimento dell'età pensionabile più favorevole prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, nelle ipotesi in cui la contribuzione sia presente in un'unica gestione.
La facoltà di rinuncia all'accredito contributivo, infine, ha effetto in relazione a tutti i rapporti di lavoro dipendente di cui sia titolare il lavoratore: sia quelli in essere alla data di esercizio della facoltà, sia quelli instaurati successivamente. Nelle ipotesi di variazione del datore di lavoro, la circolare Inps n. 102/2025 precisa che l'Istituto applica automaticamente la scelta al nuovo rapporto di lavoro ([11]).
Sul piano temporale, invece, l'accredito in busta paga dell'incentivo collegato al posticipo del pensionamento cessa di essere erogato dal primo giorno del mese successivo all'esercizio della revoca ([12]) della facoltà di rinuncia ([13]), ovvero al

([9]) In relazione agli effetti sui trattamenti pensionistici, l'Istituto previdenziale ha precisato che la fruizione del beneficio in commento non modifica la determinazione dell'importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, le quali sono determinate sulla base della retribuzione pensionabile, in applicazione delle disposizioni normative vigenti per la gestione pensionistica a carico della quale è liquidato il relativo trattamento pensionistico. Diversamente, con riferimento alla quota di pensione contributiva, l'esonero produce effetti sul montante contributivo individuale che viene determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dall'incentivo, l'aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del solo datore di lavoro. Cfr. circ. Inps n. 102/2025, cit.
([10]) L'unica eccezione è riconosciuta nell'assegno di invalidità, di cui alla l. n. 222/1984; cfr. circ. Inps n. 102/2025, cit.
([11]) Cfr. art. 2, comma 5, d.m. 21 marzo 2023.
([12]) Poiché la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo può essere esercitata una sola volta nel corso della vita lavorativa, ne consegue che anche il diritto di revoca di tale facoltà sia esercitabile una sola volta nel corso della vita lavorativa. Cfr. circ. Inps n. 102/2025, cit.
([13]) Cfr. art. 1, comma 6, d.m. 21 marzo 2023.

raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia o al conseguimento di una pensione diretta ([14]).

## 2. Soggetti beneficiari e presupposti di accesso al meccanismo premiale

Con la circolare 25 febbraio 2026, n. 19, l'Istituto previdenziale ha precisato che possono accedere all'incentivo introdotto inizialmente dall'articolo 1, comma 161, della legge n. 207/2024, poi esteso dalla legge di bilancio 2026, con l'articolo 1, comma 194, i lavoratori dipendenti ([15]) iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che: 1) entro il 31 dicembre 2025, abbiano maturato i requisiti minimi per il diritto alla pensione anticipata flessibile di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019, (c.d. "Quota 103") ([16]), vale a dire un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 41 anni; 2) entro il 31 dicembre 2026 maturino i requisiti minimi previsti per l'accesso alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011. In altri termini, i soggetti che intendano esercitare la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo della quota IVS, posta a loro carico ed a favore della propria posizione previdenziale devono poter vantare entro il 31 dicembre 2026, almeno 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, o 42 anni e 10 mesi di contribuzione, per gli uomini. Inoltre, le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero chiariscono che i richiedenti non devono essere titolari di pensione diretta – con l'unica eccezione per l'assegno di invalidità – a carico, anche pro-quota delle gestioni previdenziali pubbliche, né aver conseguito il requisito anagrafico richiesto per l'accesso al diritto a pensione di vecchiaia ([17]) nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, ovvero l'età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai

([14]) Più precisamente, ci si riferisce: al 1) raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 24, comma 6, del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 214/2011, nel caso di contribuzione accreditata in 2 o più gestioni previdenziali, o dell'età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni più favorevoli, nelle ipotesi in cui la contribuzione sia presente in un'unica gestione; 2) conseguimento di una pensione diretta, ad eccezione dell'assegno di invalidità.
([15]) L'Istituto previdenziale ha chiarito che non influisce sulla possibilità di esercitare la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo la circostanza che il datore di lavoro titolare del rapporto subordinato assuma o meno la natura di imprenditore. Cfr. circ. Inps n. 102/2025, cit.
([16]) Come successivamente modificato dall'art. 1, comma 174, della l. n. 207/2024.
([17]) Cfr. art. 24, comma 6, d.l. n. 211/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 214/2011.

sensi delle disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un'unica gestione.
Con riguardo alla decorrenza degli effetti, il venir meno dell'obbligo al versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota IVS decorre: 1) a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata in caso di presentazione della domanda in data antecedente alla prima decorrenza utile; 2) dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà di rinuncia qualora la domanda sia stata presentata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata.
L'accesso anticipato alla pensione prevede una finestra temporale di 3 mesi dalla data di maturazione del requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

## 3. Effetti sui trattamenti pensionistici e procedura di riconoscimento

Ai fini pensionistici, l'abbattimento totale della quota di contribuzione IVS dovuta dal lavoratore ([18]), compreso l'eventuale contributo aggiuntivo ([19]), che viene corrisposto interamente al lavoratore unitamente alla retribuzione in virtù del proseguimento della prestazione di lavoro subordinata, non modifica la determinazione dell'importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo. Queste ultime, infatti, sono determinate sulla base della retribuzione pensionabile, in applicazione delle disposizioni normative vigenti per la gestione pensionistica a carico della quale è liquidato il relativo trattamento di quiescenza.
Diversamente, con riguardo alla quota di pensione contributiva, l'esonero produce effetti sul montante contributivo individuale, applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dal meccanismo premiale, l'aliquota di computo nella sola percentuale prevista a carico del datore di lavoro, con conseguente riduzione dell'aliquota di finanziamento per i medesimi periodi.
Il meccanismo premiale per il differimento volontario del pensionamento si sostanzia nel mancato versamento della quota IVS a carico del lavoratore, compreso l'eventuale contributo aggiuntivo IVS, e nell'erogazione dei corrispondenti importi direttamente al lavoratore, unitamente alla retribuzione. L'agevolazione economica in commento risulta applicabile, da un lato, contestualmente alle misure che operano sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previste dalla legislazione vigente; dall'altro, non è strutturalmente incompatibile con eventuali

([18]) La quota contributiva corrisponde al 9,19% per il settore privato, all'8,80% per l'ex Inpdap gestione Stato, all'8,85% per l'ex Cpdel, Cpi, Cps, Cpug ed ex Ipost. Cfr. mess. Inps 5 marzo 2025, n. 53.
([19]) Cfr. circ. Inps n. 102/2025, cit.

esoneri dal versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore, in quanto il mancato versamento della quota IVS esclude l'applicabilità di agevolazioni su tale quota. Conseguentemente, nelle diverse ipotesi in cui, per il rapporto di lavoro, sia già previsto un abbattimento totale o parziale della quota di contribuzione a carico del lavoratore, il meccanismo premiale non può trovare applicazione.

Con riferimento alla procedura di riconoscimento dell'esonero contributivo, la circolare Inps n. 102/2025 stabilisce che il lavoratore interessato ad avvalersi del meccanismo premiale debba darne comunicazione ([20]) all'Istituto previdenziale, il quale procederà alla verifica dei requisiti di spettanza dell'agevolazione.

Dopo aver ricevuto la domanda di riconoscimento, l'Istituto previdenziale verifica il raggiungimento da parte del lavoratore dei requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata. Entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta, o dalla data di acquisizione dell'eventuale documentazione integrativa necessaria, l'Inps comunica al lavoratore l'esito della domanda e al datore di lavoro l'accoglimento della stessa. Solo in seguito a quest'ultima comunicazione, il datore di lavoro potrà procedere con gli adempimenti a suo carico: 1) non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore; 2) procedere all'eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate. Le somme non versate all'Istituto previdenziale saranno corrisposte direttamente al lavoratore unitamente alla retribuzione netta spettante per la prestazione lavorativa.

Sul piano economico, i primi commentatori ([21]) hanno tentato di quantificare la convenienza del meccanismo in commento prendendo a riferimento lavoratori con diverse fasce di reddito ([22]). I risultati indicano che, a prescindere dall'entità

([20]) Cfr. art. 2, d.m. 21 marzo 2023; mess. Inps 5 marzo 2025, n. 799; il documento contenente l'elenco dei canali messi a disposizione dall'Istituto previdenziale per procedere all'invio dell'istanza. Più precisamente, il documento fa riferimento: 1) al sito internet istituzionale Inps; 2) ai servizi telematici offerti dagli istituti di patronato; 3) al contact center multicanale.

([21]) P. GREMIGNI, *Le pensioni nella legge di bilancio 2025*, in *GLav*, 2025, n. 1; C. TESTUZZA, *Previdenza/Come andare in pensione nel 2025*, in *www.ilsole24ore.com*, 7 gennaio 2025; sia consentito richiamare M.C. DEGOLI, *Novità, proroghe e modifiche della legge di bilancio 2025 alla materia pensionistica*, in D. GAROFALO, A. OLIVIERI (a cura di), *La manovra previdenza-lavoro 2025. Commentario alle leggi n. 203/2024 e n. 207/2024*, ADAPT University Press, 2025, tomo II, 2025. Tra i commentatori più recenti A. CHIARALUCE, *Pensioni: cosa cambia dal 2026*, in *DPL*, 2026, n. 3; M.R. GHEIDO, *Legge di Bilancio 2026: lavoro, previdenza e fisco*, ivi; C. PINNA, C. SERLUCA, *Busta paga più alta se si rinvia la pensione anticipata*, in *Il Sole 24 Ore – Gli Speciali*, 13 gennaio 2026, *Pensioni. Guida facile 2026*.

([22]) C. PINNA, C. SERLUCA, *op. cit.* Gli AA., calcolando la convenienza applicativa del meccanismo premiale nell'ipotesi di 3 lavoratori che abbiano maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2025, illustrano che già con riferimento a un lavoratore con retribuzione annua lorda pari a 28.000 euro e un'aliquota marginale Irpef del 23%, un differimento del pensionamento di

della retribuzione, il beneficio immediato derivante dalla percezione della quota contributiva netta – in luogo del suo accredito ai fini previdenziali – risulta economicamente apprezzabile nel breve periodo, pur a fronte di una riduzione della futura prestazione pensionistica contributiva. La convenienza del meccanismo dipende pertanto dall'orizzonte temporale considerato e della propensione individuale del lavoratore a privilegiare il beneficio immediato rispetto all'integrazione del trattamento pensionistico futuro.

## 4. Bibliografia

CHIARALUCE A. (2026), *Pensioni: cosa cambia dal 2026*, in *DPL*, n. 3, pp. 181-185

DEGOLI M.C. (2025), *Novità, proroghe e modifiche della legge di bilancio 2025 alla materia pensionistica*, in D. GAROFALO, A. OLIVIERI (a cura di), *La manovra previdenza-lavoro 2025. Commentario alle leggi n. 203/2024 e n. 207/2024*, ADAPT University Press, tomo II

GHEIDO M.R. (2026), *Legge di Bilancio 2026: lavoro, previdenza e fisco*, in *DPL*, n. 3, pp. 155-162

GREMIGNI P. (2025), *Le pensioni nella legge di bilancio 2025*, in *GLav*, n. 1, pp. 42-49

GREMIGNI P. (2026), *Legge di bilancio 2026, le novità per pensioni e previdenza*, in *GLav*, n. 2, pp. 50-56

PINNA C., SERLUCA C. (2026), *Busta paga più alta se si rinvia la pensione anticipata*, in *Il Sole 24 Ore – Gli Speciali*, 13 gennaio, *Pensioni. Guida facile 2026*, pp. 37-38

TESTUZZA C. (2025), *Previdenza/Come andare in pensione nel 2025*, in *www.il-sole24ore.com*, 7 gennaio

5 anni comporterebbe una riduzione della pensione annua netta pari a 556 euro, a fronte di un beneficio netto sulla retribuzione lorda annua pari al 10,78%.